



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO TOSCANINI
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563 - cod. fisc. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it

Circ. int. n. 15

A tutti i docenti dell'IC Toscanini
LL.SS.

OGGETTO: attività funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL 2006-2009; CCNL 2016-2018)

In relazione a quanto in oggetto, si richiama, a titolo di promemoria, quanto previsto dal CCNL vigente, integrato dai chiarimenti sopraggiunti a seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione (14/03/2019).

Ai sensi dell'art.29 del CCNL comparto scuola, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue;**
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue.**
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali operazioni sono un atto dovuto; non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né vanno retribuite, così come la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie (definiti "adempimenti individuali dovuti" – art 29, c. 2, CCNL vigente).

Art. 29, c. 3, lett. a)

- **Docenti in part-time:**

La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto nell'Ordinanza del 14/3/2019:

"Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 1995, art. 46; 2003, art. 36; 2007, art. 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui al CCNL 2007, art. 29, c. 3, lett. a), con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento".

I giudici prevedono dunque, anche per i docenti con orario di lavoro ridotto, la partecipazione ai momenti fondamentali per l'attività del docente: il Collegio dei Docenti è considerato organo sovrano nella vita della scuola, in Collegio si tracciano le linee dell'attività dell'intero Istituto; è evidente che, per poter effettuare al meglio il proprio lavoro, il docente che partecipa in toto a tale impegno collegiale risulta oltremodo agevolato. Essere presente alle riunioni di Collegio è un diritto-dovere per il docente, indipendentemente dalle ore di lezione che effettua.

– **Docenti su spezzone, senza completamento in altre scuole:**

In ordine alle ore da prestare in attività funzionali all'insegnamento di cui alla lettera a) dell'art. 29, c. 3 del CCNL vigente, trova applicazione analogica quanto disposto in materia per il part time.

– **Docenti in servizio su più scuole:**

Devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero incrementati.

La partecipazione dei docenti part-time o su spezzone, con o senza completamento in altre scuole, ai momenti collegiali sarà dunque prevista sulla base di quanto sopra riportato.

Art. 29, c. 3, lett. b)

L'art. 7 c.7 dell'O.M. 446/1997, tuttora in vigore, prevede che in "prima applicazione" le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'attuale art. 29 c. 3 lettera b) (i Consigli di classe) siano determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento.

Pertanto la riduzione proporzionale per i docenti che non effettuano orario completo delle ore avverrà solamente per quanto riguarda la partecipazione ai consigli di intersezione, interclasse, classe.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elena Tarantino**